

MINISTRO PER LE FINANZE. Non dice niente.

BRANCA. Per me dice molto.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'agente che è incaricato delle volture dirà: io ho il diritto di pretendere una lira per la domanda, più 20 centesimi per articolo, e il diritto del bollo sulla domanda. Queste saranno le pretese dell'agente.

Ma l'interessato risponderà: sì, io acconsento che vi devo una lira per la domanda, più i 20 centesimi per articolo, ma non acconsento i 60 centesimi per la carta da bollo.

Ed ecco come la questione è aperta.

Io dico adunque: non pregiudichiamo una questione d'interpretazione della legge di bollo, e tal questione non è pregiudicata coll'alinea da me proposto.

Il mio alinea non ha altro scopo che quello di fare conoscere che altro è il presentare la domanda della voltura e altro è pagare quello che si deve per la voltura stessa.

Chiunque lo legga attentamente sfido io a trovarvi qualche espressione che possa in un senso qualunque risolvere la questione che è stata sollevata.

LOVITO. Non per colpa mia, ma ho dovuto giungere un po' tardi in questa discussione; epperò m'occorse d'accertarmi se la discussione fosse giunta all'articolo 4.

Si è rifatta in questa tornata una questione la quale si è trattata l'anno scorso all'occasione della prima proroga delle volture catastali; si è voluto delibare la interpretazione della legge sul bollo. Si tratta cioè di vedere se le domande di volture catastali ed i documenti annessi dovevano essere presentati in carta da bollo. Anche l'anno scorso l'onorevole ministro per le finanze dichiarò, come ieri, il suo desiderio che la questione fosse rimasta impregiudicata. La Camera rammenta come alcuni deputati i quali erano stati relatori o commissari per la legge sul registro e bollo, ritenessero che tutti i documenti annessi alle domande di volture catastali dovessero essere presentati in carta semplice, perchè rilasciati ad uso di legge d'imposta.

Una voce dal banco della Commissione. C'è l'articolo 7.

LOVITO. Va benissimo.

Quest'opinione era sostenuta dall'onorevole Cancellieri. Però altri colleghi nostri della Commissione per le volture catastali sostenevano che potevano insorgere dubbi sulla interpretazione di quella disposizione della legge sul bollo, e questi dubbi erano già stati riconosciuti dalle dichiarazioni fatte dall'amministrazione nel seno stesso della Commissione. La Camera allora deliberò di non risolvere la questione, di lasciarla, come diceva testè l'onorevole ministro, impregiudicata, perchè la risolvessero i tribunali. Ora l'onorevole Branca ha fatto acconciamente osservare all'onorevole ministro essere inutile che rimanga impregiudicata una questione nel senso di volerla far risolvere dai tribunali, perchè quando si viene al caso concreto di chi debba fare

eseguire le volture, cerca di cavarsela col minimo incomodo e con la minore spesa. Epperò s'egli calcola che sarebbe spesa molto maggiore quella di introdurre un giudizio, senza calcolare l'impiccio, le noie ed il tempo perduto, di quello che sarebbe il fare la domanda in carta bollata e presentare i documenti anche in carta bollata, comprende bene l'onorevole ministro delle finanze che non vi ha contribuente che voglia dirigersi ai tribunali per far risolvere tale questione.

Di guisa che io credo da una parte che l'aggiunta proposta dal signor ministro non ha un significato che pregiudichi la questione all'articolo 4, e dall'altra io pregherei l'onorevole Branca di voler differire siffatta questione all'articolo 6, ove mi pare che sia la sede propria della discussione, e dove io spero che la Camera risolverà la questione, la quale, secondo me, è inutile di rimettere ai tribunali, perchè, quando la Camera ha dinanzi a sè una questione, quando un dubbio è sollevato, io non capisco per quale ragione si debba rimetterne ai tribunali la soluzione, quasi la Camera sia incompetente o spaventata dal dubbio medesimo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che all'articolo 4 si faccia la seguente aggiunta:

« Però l'esecuzione delle volture non potrà aver luogo che previo il pagamento dei diritti dovuti. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Ora metto ai voti il complesso dell'articolo 4. Lo rileggo:

« Le domande di voltura, coi documenti su cui si fondano le domande stesse, potranno presentarsi dagli obbligati a tutto il 15 dicembre 1872 al rispettivo ufficio comunale, dal quale, nei casi in cui ciò sia necessario, verranno gratuitamente trasmesse all'ufficio catastale.

« Però l'esecuzione delle volture non potrà aver luogo che previo il pagamento dei diritti dovuti. »

Pongo ai voti l'articolo complessivo.

(È approvato.)

« Art. 5. Trascorso il mese di dicembre 1872, l'ufficio catastale dovrà procurarsi gli atti necessari per la voltura censuaria di tutte quelle ditte che gli risultassero in contravvenzione ed, in caso di mancanza od irreperibilità di documenti, dovrà chiedere d'ufficio al sindaco del comune dov'è situato l'immobile il certificato di notorietà come all'antecedente articolo.

« Detto ufficio, in base ai documenti che avesse potuto ottenere od al semplice certificato di notorietà che si sarà procurato, dovrà compiere d'ufficio il passaggio d'intestazione catastale. »

La parola su quest'articolo spetta all'onorevole Viarana.

VIARANA. La materia delle volture catastali tocca tutti i possidenti del regno d'Italia. È questa fortunatamente una numerosa schiera d'individui, i quali però si dividono in molte classi più o meno colte.